

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 23.06.1997, prot. n. 2016/1.3.17

Individuazione dell'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 17, della L. 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di propaganda elettorale. Parere.

Codesto Comune ha chiesto, con la nota a margine, di conoscere il parere dello scrivente Servizio, in ordine all'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 17, della L. 10.12.1993, n. 515, in luogo delle sanzioni penali disposte dall'art. 6 della L. 4 aprile 1956, n. 212, per la violazione del divieto di propaganda elettorale con affissione di stampati in luogo pubblico dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

In merito alle sanzioni depenalizzate per la violazione delle norme di propaganda elettorale, il Ministero dell'Interno - Direzione centrale per i servizi elettorali, con circolare n. 144/94 del 7/6/94 ha precisato che, a norma del combinato disposto dell'art. 15, comma 17 della L. 10.12.1993, n. 515, e dell'art. 17, comma 1, della L. n. 689 del 1981, la potestà di irrogare le sanzioni depenalizzate previste dagli artt. 6 8 e 9 della L. 4 aprile 1956, n. 212 come sostituiti dalla L. 24 aprile 1975, n. 130, è demandata all'autorità prefettizia quale organo statale nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.

Il Prefetto dunque è l'organo competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione, atto finale del procedimento per l'applicazione della sanzione che è preceduto dalla fase dell'accertamento, della contestazione e notificazione (artt. 13 e 14 della L. 689 del 1981).

Qualora in seguito alla notificazione da compiersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del comune degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, a seguito della sua declaratoria di incompetenza, il trasgressore non paghi la sanzione in misura ridotta, gli organi investiti di funzioni di polizia amministrativa che hanno accertato l'infrazione e provveduto alla notificazione, sono tenuti a presentare rapporto al Prefetto competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.

Si fa presente che in forza del decreto legislativo 9/1997 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali e delle relative circoscrizioni", le funzioni amministrative riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali saranno trasferite alla Regione entro il 1° gennaio del 1998.

Infatti l'art. 18 del decreto legislativo ora citato così dispone: "Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali".

Spetterà quindi alla legge regionale trasferire le suddette competenze, mentre è dubbio se esse potranno comprendere anche le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla propaganda elettorale tradizionale.

Al riguardo si fa presente che con decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia dd. 05.03.1997 è stata istituita una commissione bilaterale per esaminare le modalità di attuazione del decreto legislativo 02.01.1997, n. 9, al fine del trasferimento delle competenze in materia di controllo sugli organi degli enti locali e di servizio elettorale.